

UNIONI CIVILI:
legge 76 del 2016
e decreti legislativi
5/2017 e 7/2017

Avv. Michele Giarratano

Incontro Formativo CAEMM - Este 21.04.2017

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- La legge 76 del 2016
- Il c.d. “decreto ponte” (D.P.C.M. 144/2016)
- I decreti legislativi 5 e 7 del 2017

La legge 76/2016

- La legge 76 del 20 maggio 2016 - composta da un solo articolo - ha istituito - per la prima volta in Italia - l'unione civile riservata solo a coppie di persone dello stesso sesso (commi da 2 a 35) e le convivenze di fatto (commi da 36 a 65 - riservate a coppie sia omo che eterosessuali).

Unioni civili: costituzione

- *“Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni” (art. 1 comma 2 l. 76/2016)*
- **Formalità: le stesse del matrimonio (sia la fascia tricolore che le modalità in cui avviene la celebrazione, come previsto espressamente da D.Lgs. 5/2017)**

Unioni civili: registrazione

- *“L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile” (art. 1 comma 3 l. 76/2016)*
- Registro delle unioni civili, separato dal registro dei matrimoni (come da Dpcm 144/2016 e confermato da D.Lgs. 5/2017)

Unioni civili: cause di nullità 1

- *“Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile fra persone dello stesso sesso:”* (art. 1 comma 4):
- a) *“la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile,”* anche ex art. 68 c.c. (nullità del nuovo matrimonio in caso di ritorno o prova di esistenza di coniuge di cui fu dichiarata morte presunta) ;
- b) *“l’interdizione di una delle parti per infermità di mente”* (se l’istanza di interdizione è solo promossa il PM può chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile);

Unioni civili: cause di nullità 2

- c) i vincoli di parentela, affinità e adozione ex art. 87 codice civile;
- d) *“la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; (se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento)”*.

Unioni civili: cause di nullità 3

- *“La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell’unione civile” (comma 5) che “può essere impugnata da ciascuna delle parti dell’unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale” (comma 6)*

Unioni civili: cause di annullabilità

- *“L'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.”*
(comma 7)

Unioni civili: cognome comune 1

- *“Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.” (comma 10)*

Unioni civili: cognome comune 2

La disciplina transitoria contenuta nell'art.4 comma 2 del cd. "decreto ponte" (D.P.C.M. n.144/2016) prevedeva quindi la scelta del cognome, ispirandosi espressamente al modello tedesco, e prevedeva anche che, a seguito della dichiarazione delle parti, i competenti uffici procedessero "*all'annotazione nell'atto di nascita (delle parti, ndr) e all'aggiornamento della scheda anagrafica*".

Unioni civili: cognome comune 3

Ai sensi dell'art.1 (comma 1, lett. m, n. 1, sub f, capo v. g-sexies) del D.Lgs. n.5/2017, però, si precisa che la scelta del cognome comune *“non incide sui dati personali delle parti”*, con un'interpretazione in netto contrasto con quanto previsto precedentemente facendo degradare il cognome aggiunto scelto dalle parti dell'unione civile a semplice *“cognome d'uso”*. Il legislatore si spinge oltre: nell'articolo 8 del medesimo decreto, infatti, prevede addirittura l'annullamento delle modifiche anagrafiche effettuate per le unioni civili celebrate quando era in vigore il decreto ponte, operato d'ufficio dalle anagrafi

civili e con la possibilità di contestare il ditto

Unioni civili: cognome comune 4

Con un'ordinanza del 2 aprile 2017, però, il Tribunale di Lecco ha dato ragione alla prima delle coppie che hanno fatto ricorso in tutta Italia. Senza neppure affrontare il tema dell'illegittimità costituzionale del decreto attuativo, i Giudici hanno “disapplicato” la norma (art. 8 D. Lgs. 5/2017) che cancellava i cognomi già scelti ravvisando una violazione dei principi di diritto europeo che tutelano il diritto al cognome stesso.

Unioni civili: altre norme

I successivi commi riguardano l'obbligo di assistenza materiale e morale (comma 11), indirizzo della vita familiare (comma 12), regime patrimoniale (comma 13), decreto con ordini di protezione familiare ex art. 342ter c.c. (comma 14), scelta dell'amministratore di sostegno (comma 15), annullamento del contratto per violenza o minaccia (comma 16), disciplina del trattamento di fine rapporto e pensione di reversibilità (comma 17), sospensione della prescrizione fra le parti (comma 18), diritti successori (comma 21) e quasi tutte le norme relative al matrimonio.

Unioni civili: la c.d. "clausola di salvaguardia"

“Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso” (comma 20).

Unioni civili:
esclusione filiazione

“La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.”
(comma 20).

Unioni civili: scioglimento 1

L'unione si scioglie per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti (comma 22) e “*altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1 dicembre 1970, n. 898.*” (comma 23).

Unioni civili: scioglimento 2

L'unione si scioglie inoltre “quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinnanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione” (comma 24).

*Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli della legge sul divorzio (l.898/1970), del codice di procedura civile e del d.l. 132/2014 convertito in legge 162/2014.
(comma 25)*

Unioni civili: rettificazione sesso

“La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso” (comma 26).

“Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”. (comma 27)

Unioni civili e matrimoni:

principali differenze

Oltre al mancato accesso alle norme sulla filiazione e sulla procreazione medicalmente assistita, le unioni civili si differenziano per: il venir meno dell'obbligo di fedeltà fra le parti, l'istituto riservato solo a maggiorenni, la mancanza delle pubblicazioni, la possibilità per la coppia di scegliere un cognome comune (in parte come visto svuotata però dal decreto legislativo 5/2017) e infine il divorzio diretto breve (in 3 mesi) senza necessità di accedere prima all'istituto della separazione.

Unioni civili: trascrizioni 1

In base al D. Lgs. 7/2017 i matrimoni fra persone dello stesso sesso contratti all'estero tra cittadini stranieri verranno trascritti con il loro *nomen iuris* (ovvero come matrimoni) e potranno produrre effetti di matrimonio, ove sia applicabile la legge nazionale comune ai coniugi o la legge del luogo di celebrazione.

Unioni civili: trascrizioni 2

I matrimoni contratti all'estero fra cittadini italiani, invece, verranno trascritti comunque con il loro *nomen iuris* (dunque come matrimoni) ma produrranno gli effetti dell'unione civile italiana.

In caso di costituzione dell'unione civile all'estero è possibile l'applicazione (sia per stranieri che per italiani) della legge del luogo di celebrazione o del luogo di residenza di una delle due parti o del luogo in cui la vita comunque è prevalentemente localizzata.

Unioni civili: nulla osta per stranieri

Il D. Lgs. 7/2017 prevede che: “Ai fini del nulla osta di cui all’articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Contatti

michele.giarratano@gmail.com

info@gaylex.it

www.gaylex.it

www.gaypost.it/gay-lex